


CIRCOLARE PERIODICA



LO STUDIO
www.lo-studio.com

CIRCOLARE PERIODICA

GIUGNO 2020

PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI

Si ricorda che i soggetti beneficiari di “*sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria*” hanno l’obbligo di pubblicizzare, in determinati casi, l’ammontare di quanto ricevuto.

SOGGETTI INTERESSATI

- Associazioni, Onlus, cooperative sociali, fondazioni ecc.
- Imprese (SRL) tenute alla redazione della **Nota Integrativa**
- Imprese (SRL) che redigono il **bilancio in forma abbreviata e microimprese**
- Imprese individuali (inclusi i forfettari), società di persone

OGGETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**.

Risultano, pertanto, escluse le agevolazioni fiscali / previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia:

- accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni;
- rivolte alle imprese in generale;
- le somme percepite a titolo di corrispettivo per una prestazione svolta, retribuzione per un incarico, risarcimento.

LIMITE DI IMPORTO e PERIODO DI RIFERIMENTO

Vanno pubblicati i sussidi e contributi **incassati** (principio di cassa) nel periodo **01.01.2019 – 31.12.2019** se di importo complessivo superiore a **10.000 euro**, considerando cumulativamente i vari contributi incassati.

A regime **entro il 30 giugno dell’anno successivo** vanno pubblicati i **contributi incassati nell’anno solare precedente**.

TERMINI E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE

Le informazioni relative ai contributi incassati vanno pubblicate **entro il 30.06.2020** con le seguenti modalità:

- Associazioni, Onlus, cooperative sociali, fondazioni ecc.: pubblicano le informazioni sul proprio **sito Internet / portale digitale**;
- le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c. devono pubblicare le informazioni in esame nella **Nota integrativa del bilancio di esercizio / consolidato**;



- le società che redigono il bilancio **in forma abbreviata** ed i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (**micro-imprese, imprese individuali, società di persone, ecc.**) pubblicano le suddette informazioni nel **proprio sito Internet** o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'**associazione di categoria di appartenenza**.

Le informazioni, da fornire in forma schematica, devono riguardare:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- denominazione del soggetto erogante
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante
- data di incasso
- causale

Merita evidenziare che il nuovo comma 125-quinquies L.124/2017 prevede che, in merito agli **aiuti di Stato / aiuti de minimis** contenuti nel **Registro nazionale degli aiuti di Stato** (accessibile attraverso il seguente link <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>), la registrazione degli stessi nella Sezione "Trasparenza" ad opera del soggetto erogante **tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione**. A tal fine il soggetto beneficiario deve indicare l'esistenza degli aiuti "oggetto di obbligo di pubblicazione" nel predetto Registro:

- nella Nota integrativa
- nel proprio sito Internet / portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza

REGIME SANZIONATORIO

L'inosservanza degli obblighi di pubblicità, a **decorrere dall'1.1.2020**, comporta l'applicazione, in capo a tutti i soggetti obbligati (non solo alle imprese):

- della sanzione pari all'**1%** di quanto ricevuto (con un **minimo pari a € 2.000**);
- della sanzione accessoria di **adempiere all'obbligo** di pubblicazione.

Soltanto in caso di inadempimento all'obbligo di pubblicazione, **entro il termine di 90 giorni** dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell'**integrale restituzione di quanto ricevuto**.

UTILIZZO CONTANTE

Dal **01.07.2020** il limite di utilizzo del contante passa **da 2.999,99 Euro a 1.999,99 euro**.

Il limite scenderà ancora arrivando a **999,99 euro** a partire dal **1° gennaio 2022**.

REGISTRAZIONE ALLOGGI TURISTICI

E' stato istituito, in Provincia di Trento, il **registro telematico provinciale "DTU-Alloggi"** raggiungibile dal seguente link <https://www.alloggituristici.provincia.tn.it/> attraverso il quale i **oggetti privati** che affittano appartamenti e case a scopo turistico devono registrare i propri alloggi ottenendo il codice identificativo univoco **CIPAT**.

Dal **30 giugno 2020** coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico devono pubblicare il codice identificativo turistico nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti e piattaforme digitali (come Airbnb o Booking) o con qualsiasi altro mezzo utilizzato.

Anche i soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare** e i soggetti che gestiscono **portali telematici** e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano alloggi per uso turistico devono pubblicare il codice su tutti gli strumenti utilizzati, in maniera ben visibile.

Informazioni dettagliate riguardanti la modalità di registrazione e le **sanzioni applicabili** in caso di mancato rispetto dei predetti obblighi sono disponibili nella sezione **Aiuto-FAQ** sul portale <https://www.alloggituristici.provincia.tn.it/>.

